

uffici giudiziari, segnatamente nel periodo immediatamente successivo al 1° settembre 2015, una collaborazione gestionale per assicurare la continuità dei servizi.

Al fine di definire l'uniformità dei criteri gestionali cui si devono attenere gli accordi e le convenzioni conclusi dalla Conferenza, è stabilito che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero può stipulare accordi o convenzioni quadro.

Quanto ai rapporti con l'amministrazione centrale, spetterà al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi il compito di definire gli indirizzi e le linee di pianificazione strategica, nell'ambito dei quali è chiamata ad operare la Conferenza permanente.

E' inoltre assicurato il flusso informativo tra Conferenza e Ministero prevedendo la trasmissione tempestiva al Dipartimento della organizzazione giudiziaria delle deliberazioni con cui sono attuati i compiti della Conferenza stessa.

Si chiarisce ancora che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria può delegare ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti, al fine di garantire una adeguata operatività degli stessi vertici giudiziari sul piano territoriale. In materia di sicurezza, è consentita la delega delle stesse competenze al Procuratore generale.

1. Assunzione dei magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato

La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti,

bandito con D.M. 30/10/2013, le cui procedure sono in fase di conclusione; la relativa graduatoria sarà approvata a breve.

2. Razionalizzazione e contenimento delle spese del Ministero della Giustizia

Misure di razionalizzazione e contenimento delle spese del Ministero quale contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Concessione di mutui della CDP per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse connesse con quelle dell'edilizia giudiziaria

La norma è volta a consentire la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ove strettamente connessi, in conseguenza dei ritenuti necessari trasferimenti di titolarità degli immobili, alla realizzazione di progetti su edifici da destinare ad edilizia giudiziaria. Presupposto per la concreta attuazione della previsione normativa è, a monte, la sottoscrizione di intese tra le amministrazioni interessate ed il Ministero della Giustizia.

4. Proroga al 31 dicembre 2016 del Commissario straordinario di Palermo

La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative.

5. Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari

La proposta normativa è diretta a prorogare il termine, previsto dall'articolo 21-*quinquies* del D.L. n. 83 del 2015, entro il quale è

consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione di apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolti dal personale dei comuni già applicato presso i medesimi uffici.

6. Introduzione della mobilità volontaria semplificata

Per favorire l'accelerazione delle procedure di mobilità volontaria in corso, indette dal Ministero della giustizia, si propone un'apposita norma che prevede che il passaggio del personale è effettuato prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza, stante l'attuale criticità rappresentata dal rallentamento delle procedure medesime per effetto della mancata acquisizione degli assensi previsti dalla normativa vigente.

7. Riforma della c.d. Legge Pinto

L'articolato normativo costituisce il frutto di un tavolo di lavoro costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro. Al tavolo hanno preso parte i rappresentanti del predetto Ministero, della Ragioneria dello Stato, della Banca d'Italia, dell'Avvocatura dello Stato e di quest'amministrazione.

Una delle scelte di fondo della proposta normativa è quella, mutuata dal modello tedesco, di riservare il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo esclusivamente alle parti che, pur avendo esperito i rimedi processuali preventivi introdotti con l'intervento in commento, hanno subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.

Sono poi previste misure che consentono di razionalizzare le procedure di pagamento delle ingenti somme destinate agli indennizzi mediante

l'introduzione di obblighi informativi da parte dei creditori, finalizzati ad evitare condotte fraudolente. La mancata collaborazione dei creditori Pinto, mediante la presentazione di una apposita dichiarazione, comporta la sospensione dei termini per l'attivazione dell'esecuzione forzata.

8. Proroga magistrati onorari al 31 maggio 2016

La specifica norma di proroga della magistratura onoraria è resa necessaria in vista del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della medesima magistratura onoraria, quale presupposto che si reputa imprescindibile per il reclutamento di nuovi magistrati onorari. La proroga s'impone, d'altra parte, al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziari e tenendo conto, da ultimo, delle molteplici sollecitazioni pervenute da parte delle associazioni della magistratura onoraria nel senso indicato.

9. Congelamento posizioni dirigenziali - Esclusione per l'amministrazione della giustizia

L'intervento normativo ha la finalità di estendere all'amministrazione della giustizia, oltre che agli uffici giudiziari, l'esclusione dalle disposizioni contenute nel disegno di legge che prevedono il congelamento delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia, rese vacanti alla data del 15 ottobre 2015. La ragione di fondo dell'estensione dell'esclusione risiede nella circostanza che attualmente, a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e dotazione organiche" è in corso un complesso processo di attuazione della complessiva riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia consistente, in particolare, nell'individuazione degli

uffici di livello dirigenziale non generale nonché nella definizione dei relativi compiti e nella distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale.

10. Destinazione degli edifici per i quali sussiste un vincolo ad uso giustizia

L'intervento normativo ha la finalità di consentire agli enti territoriali di poter destinare, secondo le proprie necessità, gli edifici di cui sono titolari e sui quali sussiste un vincolo di destinazione ad uso giustizia conseguente all'erogazione di un finanziamento ai sensi dell'articolo 19 della legge 119/1981.

Si prevede, in particolare, che la valutazione del venire meno delle esigenze di destinazione a fini giudiziari sia rimessa alla valutazione vincolante del Ministro della Giustizia.

LE PROFESSIONI

Nel corso del 2015 il Ministero ha proseguito, in un quadro di proficua interlocuzione con il Consiglio nazionale forense, nell'attuazione della legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

È stata anzitutto esercitata la delega legislativa in materia di difesa d'ufficio con Decreto legislativo n. 6 del 30 gennaio 2015, che ha dettato disposizioni in materia di *“Riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 16 della legge 31.12.2012, n. 247”*.

In attuazione della delega, il decreto legislativo persegue lo scopo di assicurare, attraverso la predisposizione di un elenco unico dei difensori d'ufficio, requisiti di stabilità e competenza della difesa tecnica d'ufficio.

Il Ministero ha poi provveduto ad elaborare gli schemi di regolamento necessari per completare l'attuazione in via regolamentare delle disposizioni del nuovo ordinamento forense.

Hanno completato nell'anno l'iter di formazione tre regolamenti ministeriali.

In tema di accesso alla professione, con D.M. 12 agosto 2015, n. 143, è stato adottato il *“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

Aspetti diversi della vita professionale, in attuazione del nuovo ordinamento della professione forense, sono oggetto della disciplina regolamentare introdotta con due ulteriori decreti ministeriali.

Con D.M. 12 agosto 2015, n. 144, è stato adottato il *“Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

Con decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 38, è stato adottato il *“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.

Ulteriori iniziative in materia di professioni

E' stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 recante le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto 4 febbraio 2010, n. 14

Descrizione dell'intervento e sue finalità

La norma primaria (art. 8 del D.lgs. n. 14 del 2010) demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica il compito di stabilire le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione e detta i seguenti principi ai quali la disciplina secondaria si deve attenere:

- a) previsione di tabelle di liquidazione differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
- b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni, sia beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
- c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
- d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per cento.

NORMATIVA IN MATERIA DI FILIAZIONE

1) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 30/1/2015 reca il Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 219 del 2012, in materia di **riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio**, alla cui redazione ha concorso l'amministrazione della giustizia.

2) La legge 18 giugno 2015 n. 101 recante **“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,**

l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 -
Iniziativa governativa

La Convenzione dell'Aja è stata firmata dall'Italia il 10 aprile 2003, in ottemperanza a quanto previsto nella decisione 2003/93/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 19 dicembre 2002. Poiché parti della Convenzione possono essere solo Stati sovrani e non le organizzazioni territoriali, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 5 giugno 2008, la decisione 2008/431/CE al fine di autorizzare gli Stati membri a ratificare o aderire alla Convenzione. (Gli Stati membri di cui all'art. 1 di tale decisione si sono, quindi, impegnati a tale ratifica: tra questi vi è anche l'Italia).

La legge approvata è una così detta “ratifica secca” alla quale il Parlamento è giunto dopo un iter molto travagliato in considerazione della necessità di non accumulare ulteriori ritardi nell’introduzione di norme fondamentali che consentono l’individuazione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato competenti all’adozione di misure per la protezione del minore e dei suoi beni, che sono quelle di residenza abituale del minore stesso, ed il pieno riconoscimento delle suddette misure in ciascun Paese contraente. L’Italia, inoltre, era rimasto il solo Paese UE a non aver ancora ratificato la Convenzione e vi era un significativo rischio di apertura di una procedura di infrazione nei suoi confronti.

Quanto al contenuto, la Convenzione introduce, quale principio generale, quello del riconoscimento automatico delle misure di protezione adottate dalle autorità di uno Stato contraente.

Il principio dell’immediato riconoscimento delle decisioni emesse da altro Stato contraente prevede alcune eccezioni: una di queste è stabilita dall’art. 33 della Convenzione che ha previsto che nei casi di affidamento, ovvero di assistenza legale tramite *kafala*, il principio dell’automatico

riconoscimento della misura di protezione non possa operare essendo necessario un vaglio preliminare da parte dell'autorità centrale o dell'autorità competente dello Stato nel quale il minore dovrà essere collocato.

Il Governo, invero, aveva presentato un disegno di legge di ratifica con norme di adeguamento interno ritenendo che si dovesse tenere in debita considerazione che l'istituto della *kafala* non distingue tra bambini in stato di abbandono e bambini, non abbandonati, ma che necessitano di essere affidati ad altra famiglia (si tratta, infatti, di istituto che, nei Paesi nei quali è sorto - Paesi nei quali vige il sistema coranico del divieto di adozione - , è disciplinato come una sorta di affidamento extra parentale che non crea tra i soggetti alcun legame parentale e non rescinde il vincolo di sangue del minore con la famiglia di origine).

Per tale ragione il d.d.l. teneva distinti i casi di minori non in stato di abbandono e quelli in stato di abbandono: la disciplina, nel primo caso, si avvicina a quella dell'affidamento familiare; nel secondo caso - quello, cioè, che si occupa del minore in stato di abbandono - la disciplina si avvicina a quella della adozione.

Le discussioni sorte (proprio intorno all'istituto della *kafala*) e la necessità di arrivare rapidamente alla ratifica hanno indotto la Camera a stralciare le norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Le norme stralciate sono confluite nel d.d.l. 1552-bis/S il cui iter di approvazione è in corso.

3) Leggi di iniziativa parlamentare di particolare attenzione

Si segnala, tra le leggi il cui iter è stato seguito con particolare attenzione dall'Ufficio Legislativo, la Legge 19 ottobre 2015 n. 173 recante “*Modifica*

della legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”

La legge non incide sulla natura giuridica dell'affido quale istituto volto a favorire il reinserimento del minore nella propria famiglia, ma istituisce una sorta di corsia preferenziale in favore degli affidatari (che abbiano i requisiti di legge per adottare ai sensi dell'art. 6 della legge 184/1983) nel caso in cui l'ipotesi del rientro del minore nella famiglia di origine si riveli non praticabile e si debba, quindi, dare luogo alla adozione del predetto minore. Vuole, in questo modo, valorizzare il ruolo degli affidatari e non disperdere il legame affettivo che si è instaurato tra gli affidatari e minore affidato, purché il mantenimento di tale legame corrisponda all'interesse del minore, la cui tutela è lo scopo primario del disegno di legge in esame.

4) Disegni di legge il cui iter è ancora in corso

D.d.l. 1978/S avente ad oggetto: ***“Modifica dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”*** - d.d.l. di iniziativa parlamentare; approvato dalla Camera il 18 giugno 2015; trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione giustizia: esame non iniziato.

La proposta normativa trae origine dalla necessità di colmare il vuoto normativo che si è determinato in seguito alla pronuncia n. 287 del 2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 marzo 1983 n. 184, nella parte in cui non prevede attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai

sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR n. 396/2000 - su richiesta del figlio, ai fini della eventuale revoca di tale dichiarazione.

Il disegno di legge in esame, ponendosi sul solco tracciato dalla Corte, cerca un delicato equilibrio tra i due interessi in gioco, entrambi meritevoli di tutela: il diritto del figlio a conoscere le proprie origini; il diritto della madre a mantenere l'anonimato.

Per conseguire tale finalità è previsto che il procedimento (affidato al Tribunale per i minorenni che si avvarrà dei servizi sociali) l'avvicinamento alla madre - al fine di verificare se permanga la sua volontà di restare anonima - debba svolgersi con modalità che assicurino la massima riservatezza e il rispetto della sua dignità e le cautele che devono accompagnare questa delicata fase vanno modulate in considerazione dell'età e dello stato di salute psico-fisica, delle condizioni sociali, familiari e ambientali della madre in modo che il suo diritto a non modificare la scelta di anonimato fatta a suo tempo non sia nei fatti vanificato.

EUROPA

Legge europea e legge di delegazione europea

L'ufficio legislativo, come ogni anno, ha partecipato attivamente alla redazione dei testi introducendo specifici articoli. Nel 2015 sono stati introdotti nella legge di delegazione europea 2014 (legge 144/2015) le deleghe per il recepimento delle decisioni quadro facenti parte del così detto "terzo pilastro".

L'Ufficio, inoltre, collabora attivamente, per la parte di propria competenza, con gli Uffici legislativi dei Ministeri competenti per il recepimento delle direttive; collabora altresì alla redazione delle norme sanzionatorie previste dai regolamenti.

Il Nucleo di Valutazione (art. 20 della legge 234/2012), inoltre, assicura il monitoraggio della attività di rilevanza europea di competenza del Ministero della Giustizia e contribuisce alla predisposizione dei contributi e delle relazioni da trasmettere alle Camere ai sensi della legge 234/2012.

ISPETTORATO GENERALE

Introduzione

L’Ispettorato Generale è regolato, quanto a composizione ed attività, dalla legge 12.8.1962, n. 1311, oggetto di scarne integrazioni negli anni '80.

Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha formalmente incluso l’Ispettorato Generale fra gli uffici di "diretta collaborazione" del Ministro della Giustizia. Coesiste tuttavia l’art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (recante *"Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura"*), in base al quale «*Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato Generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia*».

Compongono l’organico, secondo la legge n. 1311 del 1962: un magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di Capo dell’Ispettorato Generale; un magistrato di Corte di Cassazione con le funzioni di Vice Capo dell’Ispettorato Generale; altri 19 magistrati, 7 di Corte di Cassazione con funzioni di Ispettore Generale Capo e 12 di Corte di appello con funzioni di Ispettore Generale. Sono attualmente in servizio: Capo; Vice Capo; 6 Ispettori Generali Capo e 11 Ispettori Generali. I magistrati ispettori sono affiancati da un corpo ispettivo composto da dirigenti e direttori amministrativi, appartenenti all’amministrazione giudiziaria, che dovrebbero comprendere, rispettivamente, 34 e 18 unità, ma di cui sono attualmente in servizio solamente 37 unità effettive (19 dirigenti ispettori e 18 direttori amministrativi ispettori).

La struttura amministrativa di supporto è diretta dal Dirigente della Segreteria, ed è composta di 53 unità.

Dell’Ispettorato il Ministro si avvale al fine di vigilare sulla buona organizzazione e sul corretto funzionamento dei servizi della giustizia e di raccogliere informazioni per l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare.

A grandi linee l’attività a tale fine demandata all’Ispettorato Generale consiste:

- nel rivolgere, su delega del Ministro, **richieste di informazioni** e notizie agli Uffici giudiziari (artt. 13 r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511; 14 l. 24 marzo 1958, n. 195; 56 d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), formulando all’esito valutazioni e proposte a fini disciplinari o ad altri fini;
- nello svolgere, d’iniziativa, **ispezioni ordinarie** (art. 7, primo e secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1311), curando all’esito di monitorare la regolarizzazione dei servizi riscontrati affetti da anomalie o irregolarità e di valutare gli aspetti suscettibili di rilievo a fini di responsabilità disciplinare o amministrativa (per danno erariale);
- nello svolgere, su specifico mandato del Ministro, **ispezioni mirate** e **inchieste** (artt. 7, terzo comma, e 12 legge n. 1311 del 1962 cit.) formulando all’esito, anche in questo caso, valutazioni ed eventuali proposte disciplinari o denunzie (per danni erariale o illeciti penali in ipotesi emersi). In particolare, nel corso del 2015, l’attività di inchiesta ha riguardato anche articolazioni ministeriali.

L’Ispettorato Generale può essere chiamato inoltre a svolgere inchieste su delega del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 8 l. n. 195 del 1958). Nel corso dell’anno 2015 l’attività dell’Ispettorato ha riguardato tuttavia soltanto attività delegata dal Ministro e attività

ispettiva ordinaria. Nessuna indagine è stata delegata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Attività di vigilanza esercitata dal Ministro mediante delega all’Ispettorato per l’acquisizione di notizie, valutazioni e proposte.

L’attività di raccolta di informazioni delegata dal Ministro all’Ispettorato scaturisce di regola da esposti o denunce di privati; da informative dell’autorità giudiziaria penale; dalle comunicazioni doverose a seguito di decreti di condanna per irragionevole durata del processo (legge Pinto); da interpellanze o interrogazioni parlamentari o da notizie di stampa, concernenti giudici professionali, giudici onorari, personale amministrativo.

Per ognuna delle attività delegate l’Ispettorato apre un fascicolo che viene istruito dallo stesso Capo dell’Ispettorato o dal Vice Capo, ovvero da magistrato ispettore da loro delegato, che assume la veste di responsabile della procedura.

Acquisite le informazioni richieste, il magistrato ispettore delegato formula proposte di archiviazione o di esercizio dell’azione disciplinare, di inchiesta o di ispezione mirata, che, convalidate dal Capo dell’Ispettorato o dal Vice Capo, vengono inoltrate al Gabinetto del Ministro ovvero agli altri organi titolari cui compete (per il personale amministrativo o per la magistratura onoraria) l’esercizio dell’azione disciplinare. In taluni casi, sussistendone gli estremi, l’Ispettorato procede altresì ad inoltrare denunce penali o di danno erariale.

Più in particolare, nell’anno 2015, all’11.11.2015, sono stati iscritte nel “registro esposti” 923 procedure, scaturite da sollecitazioni d’intervento di vario genere.